



## Giunta Regionale della Campania

### DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/  
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

**dott. Diasco Filippo**

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. / DIRIGENTE  
STAFF

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
<b>56</b>	<b>09/03/2020</b>	<b>7</b>	<b>0</b>

Oggetto:

***Programma di Sviluppo Rurale Campania 2014/2020- Misure connesse alla superficie e/o agli animali- Approvazione delle Disposizioni regionali delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Tipologia di intervento 8.1.1"Imboschimento di superfici agricole e non agricole" sezione a superficie - con allegati.***

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

**PREMESSO** che:

- a) la Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 8315 del 20 novembre 2015 ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Campania per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 1.3;
- b) con Deliberazione n. 565 del 24/11/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della citata Decisione della Commissione Europea;
- c) con successiva Decisione C (2017) 1383 del 22/02/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver. 2.2;
- d) con Deliberazione n. 134 del 14/03/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 2.2;
- e) con successiva Decisione C (2017) 7529 del 08/11/2017 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 3.0;
- f) con Deliberazione n. 715 del 21/11/2017 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 3.0;
- g) con successiva Decisione C (2018) 1284 del 26/02/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 4.1;
- h) con Deliberazione n. 138 del 13/03/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 4.1;
- i) con successiva Decisione C (2018) 4814 del 16/07/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 5.0;
- j) con Deliberazione n. 496 del 02/08/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 5.0;
- k) con successiva Decisione C (2018) 6039 del 12/09/2018 la Commissione Europea ha approvato la modifica del PSR per il periodo 2014/2020 CCI 2014IT06RDRP019 – ver 6.1;
- l) con Deliberazione n. 600 del 02/10/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell'approvazione della modifica del PSR – ver. 6.1;
- m) con DGR n. 28 del 26/01/2016 è stato approvato, in via definitiva, ai sensi dell'art. 56 dello Statuto, il Regolamento Regionale 15 dicembre 2011 n. 12 (Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Campania) con cui è stata istituita la Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, la quale, tra l'altro, svolge le funzioni di autorità di gestione FEASR;
- n) con DGR n. 236 del 26/04/2017 e successivo DPGR n. 70 del 02/05/2017 è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ;
- o) con DPGR n. 243 del 30/11/2015 è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2014/2020;

**VISTO:**

- a) il Reg. (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- b) il Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che abroga il Reg. /CE) n. 1698/2005 del Consiglio che, tuttavia, continua ad applicarsi (art. 88, comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013) agli interventi realizzati nell'ambito dei Programmi approvati dalla Commissione ai sensi del medesimo Regolamento anteriormente al 1° gennaio 2014;
- c) il Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune, che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- d) il Regolamento (UE) N. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

- e) il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- f) il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- g) il Regolamento delegato (UE) n. 1383/2015 della Commissione del 28 maggio 2015, che modifica il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità relative agli obblighi di identificazione e registrazione degli animali per il sostegno accoppiato previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- h) il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1867 del 18 gennaio 2018 – *Disciplina del regime di condizionalità, ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, pubblicato in G.U. n. 80 del 06 aprile 2018, che abroga il DM 2490/2017;
- i) il D.M. del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo n. 497 del 17/01/2019 – *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale*, pubblicato in G.U. n. 72 del 26 marzo 2019, che abroga il DM 1867/2018;
- j) la Delibera di Giunta Regionale n. 248 del 11 giugno 2019 con la quale la Giunta Regionale ha recepito la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del reg (UE) 1306/2013, secondo le indicazioni del DM n. 497/2019;

**RILEVATO** che:

- a) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 33 del 18/07/2017 è stato aperto, tra l'altro, il bando relativo alla sottomisura 8.1 – sezione non a superficie (costi di impianto);
- b) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 48 del 22/03/2019 è stata approvata la versione 4.1 delle Disposizioni Generali per l'attuazione delle misure del PSR 2014/2020 che prevedono aiuti connessi alla superficie e/o agli animali;
- c) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 49 del 22/03/2019 sono stati aperti i bandi per la campagna 2019 delle misure connesse alla superficie e/o agli animali e, tra questi, è stato aperto il bando per l'adesione alla sotto-misura 8.1 – sezione a superficie;
- d) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 206 del 26/09/2017 è stato approvato il documento “*Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 214 (ad eccezione delle azioni e2 ed f2) del PSR 2007-2013 ed alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014-2020*”, in attuazione del DM 2490/2017;
- e) con Decreto Regionale Dirigenziale n. 265 del 02/08/2018 sono state approvate, in applicazione del DM n. 1867/2018:
  - le “*Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 214 (ad eccezione delle azioni e2 ed f2) del PSR 2007-2013 ed alle Misure 10.1, 11 e 13 del PSR 2014-2020 - versione 2.0*”;
  - le “*Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Misura 14 del PSR 2014-2020 - versione 1.0*”;
  - le “*Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici relativi alla Sottomisura 15.1 del PSR 2014-2020 - versione 1.0*”;

**CONSIDERATO** che la DGR n. 248/2019 stabilisce, tra l'altro, le modalità di applicazione dell'art. 19 del DM 497/2019 per gli impegni ed i pagamenti pluriennali e demanda alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali l'adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi;

**DATO ATTO** che per le sotto misure 10.1, 11.1, 11.2, 14.1 e 15.1 i Dirigenti delle UOD 01 - 02 – 04 hanno comunicato che le vigenti Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui al DRD n. 265/2018 risultano coerenti con la DGR n. 248/2019 e che, di conseguenza, non è necessaria l'adozione di ulteriori provvedimenti attuativi;

**RITENUTO** pertanto necessario, ai sensi del DM n. 497/2019, definire le violazioni e i livelli di gravità, entità e durata per mancato rispetto degli impegni in riferimento alla sola misura 8.1 e confermare quanto già approvato con DRD 265/2018 per le altre misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020;

**PRESO ATTO** del documento predisposto dalla Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (UOD 50.07.04) ad oggetto “*Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici – versione 1.0*” relativi alla Tipologia di intervento 8.1.1 “*Imboschimento di superfici agricole e non agricole*” (per i premi a superficie);

**RITENUTO** che tale documento, condiviso con l’Organismo Pagatore AgEA come previsto dall’art. 24 del DM n. 497/2019, risponda alle esigenze di definizione delle violazioni e dei livelli di gravità, entità e durata per mancato rispetto degli impegni applicabili alla tipologia di intervento 8.1.1 – sezione a superficie;

## **DECRETA**

per le motivazioni in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare il documento predisposto dalla Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio Centrale Foreste e Caccia” (UOD 50.07.04) ad oggetto “*Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari agli impegni specifici – versione 1.0*” relative alla Tipologia di intervento 8.1.1 “*Imboschimento di superfici agricole e non agricole*” (per i premi a superficie);
2. di confermare quanto già approvato con DRD 265/2018 per le altre misure connesse alla superficie e/o agli animali del PSR Campania 2014/2020;
3. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta e del Consiglio in una apposita sottosezione della sezione Amministrazione trasparente (Regione casa di vetro), ai sensi dell’art. 27, comma 6 ter, della L.R. 19 gennaio 2009, n. 1 come modificata ed integrata con LR 28 luglio 2017, n. 23;
4. di dare atto che per il presente provvedimento sussistono gli obblighi di pubblicazione sul sito internet istituzionale della Giunta Regionale della Campania nella sottosezione *sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Criteri e modalità*, della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del D. Lgs n. 33/2013;
5. di incaricare la UOD 50.07.06 della divulgazione del documento suddetto, anche attraverso il sito web della Regione, sezione “PSR 2014/2020 \_ Documentazione Ufficiale”;
6. di trasmettere il presente decreto:
  - 6.1. al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
  - 6.2. al Responsabile della Programmazione Unitaria Regionale della Campania;
  - 6.3. alle UOD della Direzione Generale 50 07 centrali e provinciali;
  - 6.4. alla UOD 50.07.06 anche per la pubblicazione sul sito internet dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania, sezione “PSR 2014/2020 Documentazione Ufficiale”;
  - 6.5. alla Segreteria Tecnica del Comitato di Sorveglianza del PSR Campania 2014-2020;
  - 6.6. ad AGEA - Organismo Pagatore;
  - 6.7. al BURC per la pubblicazione.

Diasco

## REGIONE CAMPANIA

### PSR CAMPANIA 2014/2020: MISURE CONNESSE ALLA SUPERFICIE E AGLI ANIMALI



**MISURA 8: Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (artt. da 21 a 26 del Reg. UE 1305/2013)**

**Sottomisura 8.1: Sostegno alla forestazione/all'imboschimento art. 22 del Reg. UE 1305/2013**

**Tipologia di intervento 8.1.1: Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a superficie)**

**DISPOSIZIONI REGIONALI DI APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DEL SOSTEGNO PER INADEMPIENZE DEI BENEFICIARI AGLI IMPEGNI SPECIFICI**

**Ver\_1**

## Sommario

Obiettivi.....	3
Riferimenti normativi.....	3
Tipologia di intervento 8.1.1 non connessa alla superficie (Strutturale) .....	3
Tipologia di intervento 8.1.1 per i premi a superficie.....	4
Impegni comuni per le misure connesse alla superficie e agli animali.....	4
Impegni specifici.....	8
Indici di verifica degli impegni I1 e I2.....	10

## Obiettivi

Il presente documento si propone di attuare le disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per le inadempienze dei beneficiari rilevate nei controlli per i pagamenti dei premi a copertura dei costi di manutenzione e della perdita di reddito previsti dalla Tipologia di intervento 8.1.1: Imboschimento di superfici agricole e non agricole (per i premi a superficie), con riferimento a quanto disposto dall'art. 23 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

## Riferimenti normativi

Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019: *Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.*

## Tipologia di intervento 8.1.1 non connessa alla superficie (Strutturale)

La Tipologia di intervento 8.1.1 strutturale “Imboschimento di superfici agricole e non agricole (solo per i costi di impianto)” prevede un contributo ai costi di impianto per la realizzazione di imboschimenti permanenti e di impianti di arboricoltura da legno su terreni agricoli e non agricoli: per tale tipo di sostegno per la gestione ed il controllo si applica il titolo III del Reg. delegato della Commissione (UE) 640/2014.

La tipologia di intervento si articola in tre azioni:

### **A. Imboschimento di superfici agricole e non agricole.**

Realizzazione di boschi misti di origine artificiale assimilabili nella loro conformazione finale a boschi naturali e come tali assoggettati ai vincoli ed alle norme forestali. Sono ammissibili anche imboschimenti con specie micorrizate.

### **B. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo medio-lungo su superfici agricole e non agricole.**

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con un ciclo che, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 20 a 40 anni. A conclusione del ciclo colturale, i terreni possono essere nuovamente destinati ad uso agricolo.

### **C. Impianti di arboricoltura da legno a ciclo breve su superfici agricole e non agricole.**

Realizzazione di impianti di arboricoltura da legno con specie anche clonali a rapido accrescimento a ciclo breve. Il ciclo, a seconda della specie e delle condizioni stazionali, può variare da 8 a 15 anni.

Per la sezione legata all'investimento della presente tipologia di intervento, le riduzioni ed esclusioni vengono applicate ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) 640/2014, e conformemente all'art. 20 del decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

### Tipologia di intervento 8.1.1 per i premi a superficie

La tipologia di intervento è finalizzata al pagamento dei premi, previsti al comma 1 dell'art. 22 del Reg. UE 1305/2013, a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e di manutenzione per un periodo di 12 anni e limitatamente alle azioni A) e B).

I premi sono riconosciuti specificamente nell'atto di concessione del contributo per la realizzazione dell'impianto e mentre la manutenzione è sempre riconosciuta, il premio per il mancato reddito agricolo è riconosciuto solo per gli impianti realizzati sui terreni agricoli.

Oltre agli impegni specifici per il riconoscimento dei premi, i beneficiari sono tenuti al rispetto della "condizionalità", così come definita all'art. 93 del Regolamento (UE) 1306/2013 ed all'art. 3 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019.

Per tale Tipologia di intervento si applica il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione del 11 marzo 2014, nonché il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo n. 497 del 17 gennaio 2019.

### Impegni comuni per le misure connesse alla superficie e agli animali

Impegno	Ambito di applicazione	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Rispetto dei requisiti di ammissibilità (inclusa assenza di doppio finanziamento a valere sul bilancio UE ai sensi dell'art.30 del REG UE n. 1306/2013).	Tutte le operazioni.	Amministrativo e in loco.	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 13 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Assenza di false prove e di omissioni per negligenza.	Tutte le operazioni.	In loco.	Rifiuto/revoca integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 13 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.



Comunicazione tempestiva di cause di forza maggiore o circostanza eccezionale.	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla documentazione presentata.	Riduzione o rifiuto/revoca del sostegno (art. 4, art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 13 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'operazione.
Presentazione delle domande di pagamento entro la scadenza dei termini.	Tutte le domande annuali di pagamento.	Amministrativo.	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 13 del REG UE n. 640/2014)	Importo a cui il beneficiario avrebbe diritto con la presentazione della domanda nei termini.
Dichiarazione annuale di tutte le parcelle agricole aziendali (art. 72, par 1 del REG UE n. 1306/2013).	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e in loco.	Riduzione (art. 16 del REG UE n. 640/2014).	Importo complessivo del sostegno che spetta per l'anno considerato.
Dichiarazione delle superfici ai fini della misura di sostegno.	Tutte le operazioni.	Amministrativo sulla domanda di pagamento e in loco.	Riduzione o rifiuto del sostegno (art. 19 del REG UE n. 640/2014).	Importo spettante in base alla superficie determinata per gruppo di colture.

## **RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ**

### *Descrizione*

Il beneficiario deve dimostrare il mantenimento dei requisiti e il rispetto delle condizioni di ammissibilità indicate nella scheda di misura/bando, al momento della presentazione della domanda (inclusa l'assenza di altro finanziamento, a valere sul bilancio UE, in atto per le medesime spese) e di dimostrarne il mantenimento in caso di controlli in loco.

### *Effetti dell'inadempienza*

Il mancato rispetto al momento della presentazione della domanda di sostegno comporta il rifiuto del sostegno. In caso di accertamento in loco di perdita dei requisiti (salvo cause di forza maggiore) o di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, il sostegno è revocato.

## **ASSENZA DI FALSE PROVE E DI OMISSIONI PER NEGLIGENZA**

### *Descrizione ed effetti dell'inadempienza*

Tutte le condizioni di ammissibilità per ricevere il sostegno devono essere fondate e veritiere ed inoltre il beneficiario deve fornire tutte le informazioni necessarie in suo possesso.

### *Effetti dell'inadempienza*

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato prove false per ricevere il sostegno oppure ha omesso per negligenza di fornire le necessarie informazioni, detto sostegno è rifiutato o revocato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo. A differenza di quanto stabilito per i casi di prove false e omissioni per negligenza, eventuali errori palesi commessi in buona fede sono trattati ai sensi dell'art. 4 del REG UE n. 809/2014, che prevede la possibilità di porvi rimedio senza conseguenze per il beneficiario.

## **COMUNICAZIONE TEMPESTIVA DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE O CIRCOSTANZA ECCEZIONALE**

### *Descrizione*

S'intendono per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, ai sensi dell'art.2 del REG UE n. 1306/2013:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamita naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Queste eventualità possono generare inadempienze, di cui il beneficiario non sarebbe responsabile, relative agli impegni e ai requisiti di ammissibilità connessi alle operazioni oggetto di sostegno.

Affinché non venga richiesto il rimborso del sostegno, la segnalazione delle cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante, devono essere comunicate per iscritto entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

### *Effetti dell'inadempienza*

La mancata segnalazione con relativa documentazione determina l'applicazione delle sanzioni previste dal presente allegato per le inadempienze rilevate.

Qualora la mancata segnalazione riguardi la perdita di requisiti di ammissibilità al sostegno si procede alla revoca.

## **PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PAGAMENTO ENTRO LA SCADENZA DEI TERMINI**

### *Descrizione*

Salvo cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, le domande annuali di pagamento devono essere presentate entro il termine del 15 maggio (salvo altro termine eventualmente determinato dalla Commissione Europea).

### *Effetti dell'inadempienza*

Ai sensi dell'art. 13 del REG UE n. 640/2014, si applica una riduzione, pari all' 1% per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine di cui sopra, degli importi a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto. Se il ritardo è superiore ai 25 giorni di calendario, la domanda è considerata irricevibile.

Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda, o il termine massimo di ritardo della presentazione, cada di sabato o di giorno festivo, detto termine viene posticipato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

### **DICHIARAZIONE ANNUALE DI TUTTE LE PARCELLE AGRICOLE AZIENDALI (ART. 72, PAR 1 DEL REG UE N. 1306/2013)**

#### *Descrizione*

Ogni anno, nella domanda di pagamento, il beneficiario dichiara tutte le parcelle agricole, di cui all'art. 67 paragrafo 4(a) del Reg. UE 1306/2013, dell'azienda nonché la superficie non agricola per la quale è richiesto il sostegno.

La superficie dichiarata deve corrispondere per dimensioni della SOI (superficie oggetto di impegno) e/o a quella inizialmente oggetto di finanziamento con la domanda di pagamento iniziale del 1° anno.

#### *Effetti dell'inadempienza*

Ai sensi dell'art. 16 del REG UE n. 640/2014, la riduzione dell'importo spettante e così determinata:

Rapporto (%) tra superficie non dichiarata e superficie dichiarata	Riduzione dell'importo spettante per l'anno considerato
Inferiore o uguale al 3%	Nessuna riduzione
Superiore al 3% della superficie dichiarata	3%

### **DICHIARAZIONE DELLE SUPERFICI AI FINI DELLA MISURA DI SOSTEGNO**

#### *Descrizione*

Il beneficiario non deve commettere sovra-dichiarazione delle superfici per gruppo di colture. Si configura una sovra-dichiarazione qualora la superficie dichiarata per il gruppo di colture risulti superiore alla superficie determinata con i controlli.

#### *Effetti dell'inadempienza*

Ai sensi dell'art. 19 del REG UE n. 640/2014, in caso di sovra-dichiarazioni, il sostegno è calcolato sulla superficie determinata per il gruppo di colture, a cui si applicano sanzioni così calcolate:

Differenza tra superficie dichiarata e superficie determinata	Riduzione dell'importo spettante per la superficie determinata
Inferiore o uguale a 2 ha e inferiore o uguale al 3% della superficie determinata	Nessuna riduzione
Superiore a 2 ha o superiore al 3% della superficie determinata; e inferiore o uguale 20% della superficie determinata	due volte la differenza constatata
Superiore al 20% della superficie determinata; Inferiore o uguale al 50% della superficie determinata	Rifiuto del sostegno per il gruppo di colture
Superiore al 50% della superficie determinata	Rifiuto del sostegno per il gruppo di colture e sanzione supplementare pari all'importo del sostegno corrispondente alla differenza constatata.

## Impegni specifici

Il periodo di impegno, durante il quale il beneficiario ha diritto al pagamento dei premi per la manutenzione e per il mancato reddito agricolo, è di 12 anni e durante tale periodo il beneficiario, oltre a rispettare su tutte le superfici agricole dell'azienda i requisiti obbligatori di condizionalità, deve impegnarsi a:

**I1** non destinare alla coltivazione o ad altro uso, compreso il pascolo non autorizzato, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale; ad eccezione di una superficie massima di 100 mq destinata ad orto familiare (art. 2 del piano di coltura e conservazione);

**I2** gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dalla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale in sede di accertamento finale; tali indicazioni sono riconducibili nei seguenti tre punti:

- effettuare i necessari interventi di pulizie (sfalci e/o lavorazioni sulle interfile) e risarcimento dal momento dell'impianto sino alla chiusura della copertura del soprassuolo;
- non eseguire il taglio anticipato delle piante e l'estirpazione delle ceppaie, gli innesti e le irrazionali potature;
- non eseguire tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati dalla competente U.O.D. Servizio Territoriale Provinciale;

Nel caso in cui le inadempienze non sono omogenee su tutta la superficie ma sono riscontrate su aree diverse, si considera l'area rapportata alla singola pianta, in base al sesto di impianto, e si determina la superficie ragguagliata per singola inadempienza.

Se, infine, sulla stessa superficie sono riscontrate due o più inadempienze, si considera la superficie ragguagliata percentualmente più elevata tra quelle riscontrate per ogni inadempienza.

Inadempienze relative all'impegno I1
Superficie coltivata (ad eccezione degli orti familiari max 100 mq)
Superficie diversamente occupata
Superficie pascolata senza autorizzazione

Inadempienza relative all'impegno I2
Mancata pulizia e controllo delle infestanti
Mancato risarcimento delle fallanze
Mancata potatura
Taglio anticipato con estirpazione delle ceppaie; innesti; tagli di ceduzione, sfolli e diradamenti non autorizzati

Impegno specifico	Tipo di controllo (REG UE n. 809/2014)	Tipo di sanzione in caso di inadempienza	Montante a cui si applica la sanzione
Non destinare alla coltivazione o ad altro uso, compreso il pascolo, per tutta la durata dell'impegno, la superficie impiantata ed accertata in sede di verifica finale;	in loco	Riduzione/esclusione e del premio (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 15 e 19 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'intervento.
Gestire l'impianto sino al termine del turno conformemente alle indicazioni contenute nel piano di coltura	In loco	Riduzione/decadenza a integrale del sostegno (art. 35 del REG UE n. 640/2014 e art. 15 del D.M. 497/2019).	Importo ammissibile a sostegno per l'intervento/l'operazione.

Relativamente a ciascun impegno o gruppo di impegni, l'inadempienza è valutata rispetto ai seguenti criteri:

- **Gravità:** in base alle conseguenze dell'inadempienza sugli obiettivi perseguiti dall'impegno;
- **Entità:** in base agli effetti dell'inadempienza sull'operazione nel suo insieme;
- **Durata:** in base al periodo di tempo in cui perdura l'effetto dell'inadempienza.

All'inadempienza è attribuito un punteggio in base al suo livello (1= basso; 3= medio; 5= alto) per ciascuno dei criteri di *gravità*, *entità* e *durata*, compatibilmente con la natura dell'impegno e dell'inadempienza.

Livello d'infrazione dell'impegno	Gravità	Entità	Durata
Basso (1)			
Medio (3)			
Alto (5)			

La media aritmetica (arrotondata al secondo decimale per difetto o per eccesso) dei livelli attribuiti all'entità, gravità e durata dell'infrazione viene confrontata con i punteggi della seguente tabella al fine di identificare la percentuale di riduzione corrispondente:

Punteggio medio (x)	Percentuale di riduzione
$1 \leq X < 3$	3 %
$3 \leq X < 5$	5 %
$X \geq 5$	10 %

La percentuale di riduzione, così calcolata, viene applicata al relativo montante che è per:

- Impegno I1: Intervento
- Impegno I2: Tipologia di intervento

Rimane impregiudicata la possibilità di sospendere la sanzione se l'inadempienza rilevata non pregiudica la realizzazione delle finalità generali dell'operazione in questione e se si

prevede che il beneficiario sia in grado di rimediare alla situazione entro 30 giorni dall'accertamento, secondo quanto disposto dall'art. 36 del regolamento (UE) n. 640/2014.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 17 del DM n. 497 del 17 gennaio 2019, per violazioni di entità, gravità e durata di livello massimo il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Un'inadempienza si definisce grave quando gravità, entità e durata sono di livello massimo (uguale a 5) e l'inadempienza risulta ripetuta.

Modalità di rilevamento: verifiche in loco.

## Indici di verifica degli impegni I1 e I2

**Entità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti dell'inadempienza ed al tempo necessario affinché vengano annullati gli effetti negativi con riferimento agli obiettivi della misura per la singola tipologia.

*Parametri di valutazione:* annualità di impegno in cui viene rilevata l'infrazione.

**Gravità dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione agli effetti dell'inadempienza con riferimento agli obiettivi previsti dalla misura per la singola tipologia.

*Parametri di valutazione:* percentuale di superficie oggetto di impegno sulla quale sono state rilevate inadempienze relative alle indicazioni/prescrizioni contenute nel piano di coltura redatto dal tecnico, sottoscritto dal beneficiario e approvato dal Servizio Territoriale Provinciale competente in sede di accertamento finale. Qualora l'inadempienza non sia localizzata, bensì a carattere diffuso, se ne deve comunque calcolare l'incidenza percentuale rispetto all'intera superficie.

**Durata dell'infrazione:** il livello di questo indicatore è calcolato in relazione alla permanenza degli effetti dell'inadempienza ed al tempo necessario affinché vengano annullati gli effetti negativi con riferimento agli obiettivi della misura per la singola tipologia.

*Parametri di valutazione:* annualità di impegno in cui viene rilevata l'infrazione.

Livello di infrazione dell'impegno	Parametri di valutazione		
	Entità	Gravità	Durata
<b>Basso (1)</b>	Irregolarità riscontrata dal 10° anno successivo all'anno di collaudo dell'impianto	Violazioni riscontrate su una superficie ragguagliata inferiore o uguale al 10%.	Uguale all'entità
<b>Medio (3)</b>	Irregolarità riscontrata dal 6° al 9° anno successivo all'anno di collaudo dell'impianto	Violazioni riscontrate su una superficie ragguagliata superiore al 10% ma inferiore o uguale al 20%.	Uguale all'entità

<b>Alto (5)</b>	Irregolarità riscontrata dal 1° al 5° anno successivo all'anno di collaudo dell'impianto	Violazioni riscontrate su una superficie ragguagliata superiore al 20%.	Uguale all'entità
-----------------	--	---	-------------------

**Condizione per l'esclusione per l'impegno I1:** Superficie impiantata destinata ad altro uso per una superficie ragguagliata superiore al 20%.

**Condizione per la decadenza per l'impegno I2:** Impianto irrimediabilmente compromesso per una superficie ragguagliata superiore al 20%.

### **Recupero di importi erogati in annualità pregresse**

Con D.G.R. n. 248 del 11 giugno 2019 è stato stabilito che per gli impegni ed i pagamenti pluriennali, di cui all'art 19 del DM 497/2019, il livello di recupero stabilito per l'anno di accertamento viene applicato in misura inferiore o non viene applicato alle annualità precedenti per la stessa operazione, qualora la non conformità non sia stata rilevata anche nelle annualità precedenti ovvero il livello di non conformità in termini di gravità, entità, durata e ripetizione sia diverso nelle annualità precedenti, e, in ogni caso, non sia compromesso l'obiettivo perseguito dalla misura di sostegno.

Per la tipologia di intervento 8.1.1 e secondo gli impegni specifici I1 e I2 se la non conformità rilevata per l'anno di accertamento non è accertata anche per gli anni precedenti, il livello di recupero stabilito per l'anno di accertamento **non viene applicato agli anni precedenti**; se la non conformità rilevata per l'anno di accertamento è accertata anche per gli anni precedenti si procede al recupero applicando la stessa % applicata all'anno di accertamento (vedi tabella delle riduzioni); mentre nel caso in cui sia compromesso l'obiettivo perseguito (impianto irrimediabilmente compromesso per una superficie ragguagliata superiore al 20% con esclusione dei casi determinati da cause di forza maggiore) è prevista la decadenza con revoca del provvedimento concessivo e conseguente recupero degli importi indebitamente ricevuti, compreso il contributo ai costi di impianto, maggiorati degli interessi legali.